

# DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 13 Seduta del 30/06/2025

# OGGETTO: TARI 2025: APPROVAZIONE TARIFFE, RIDUZIONI E SCADENZE DI PAGAMENTO PER L'ANNO 2025

L'anno **Duemilaventicinque** il giorno **Trenta** del mese di **Giugno** alle ore **18:20**, in presenza presso la Sala Consiliare della Residenza Municipale a seguito di invito diramato dal Presidente in data 25/06/2025 n.22135, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato per le ore **18:20**.

Presiede l'adunanza **PUGNALONI SIMONE** nella sua qualità di PRESIDENTE. Partecipa alla riunione il SEGRETARIO GENERALE Dott. **MAURO SOPRANZETTI**.

N.	Cognome e Nome	Carica	Presenza
1	GLORIO MICHELA	SINDACA	Presente
2	PUGNALONI SIMONE	PRESIDENTE	Presente
3	CARDINALI FLAVIO	CONSIGLIERE	Presente
4	FLAMINI ELIANA	CONSIGLIERE	Assente
5	CASIGLIANI SAURA	CONSIGLIERE	Presente
6	GALLINA FIORINI DIEGO	CONSIGLIERE	Presente
7	PIRANI CRISTIANO	CONSIGLIERE	Presente
8	MENGONI MARIKA	CONSIGLIERE	Presente
9	VERDOLINI MARIA FRANCESCA	CONSIGLIERE	Presente
10	MARINCIONI FAUSTO	CONSIGLIERE	Presente
11	GABBANELLI SIMONE	CONSIGLIERE	Presente
12	BERNARDINI DANIELE	CONSIGLIERE	Presente
13	CARPERA ROBERTO	CONSIGLIERE	Presente
14	OSIMANI CATERINA	CONSIGLIERE	Presente
15	MENGONI GIANCARLO	CONSIGLIERE	Presente
16	DONIA CATERINA	CONSIGLIERE	Presente
17	PIRANI FRANCESCO	CONSIGLIERE	Presente
18	SABBATINI MATTEO	CONSIGLIERE	Presente
19	PALAZZINI GRAZIANO	CONSIGLIERE	Assente
20	TADDEI LORITA	CONSIGLIERE	Presente
21	STRAPPATO PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
22	ANTONELLI SANDRO	CONSIGLIERE	Presente
23	STAFFOLANI MICHELA	CONSIGLIERE	Presente
24	MAGI GIORGIO	CONSIGLIERE	Presente
25	CALCATERRA MAURO	CONSIGLIERE	Presente
	Presenti N. 23	Assenti N. 2	

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



----- \*\*\*



#### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), a decorrere dal 1 gennaio 2014, che si compone delle tre imposte IMU, TASI e TARI, disciplinate dai commi da 639 a 703 (art. 1);

VISTA la legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) che all'art. 1, comma 738, ha abolito la IUC per le componenti IMU e TASI con decorrenza 01/01/2020, lasciando in vigore le disposizioni relative alla TARI;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 istitutivo del c.d. metodo normalizzato (MTN) per la definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

RICORDATO che sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa (art. 8, comma 4, D.P.R. n. 158/1999) prevedendo l'integrale copertura dei costi (art. 11, comma 1, D.P.R. n. 158/1999);

RICHIAMATO il comma 654 della legge n. 147/2013 (art. 1) che ha ribadito il principio della integrale copertura dei costi, stabilendo che "In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";

RICORDATO che l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) precise funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, tra le quali la "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga' (...)" (lett. f);

DATO ATTO che l'ARERA, con deliberazione n. 443 del 31/10/2019 ha stabilito il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 (primo periodo regolatorio) da far confluire nel piano finanziario (PEF);

RICORDATO che il quadro di riferimento è stato integrato con le seguenti successive deliberazioni ARERA:

• n. 444/2019 del 31/10/2019 in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani;



- n. 57 del 03/03/2020 contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti (determinazione);
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dell'attività per emergenza COVID-19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, anche differenziati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA ha introdotto nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;

DATO ATTO che l'ARERA, con deliberazione n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di servizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il MTR-2 (Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio) e stabilendo la validità pluriennale (quadriennale) del piano finanziario;

RICHIAMATA la determinazione n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 con cui l'ARERA ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ed ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la Deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

RICORDATO in particolare, che con la predetta deliberazione (n. 363/2021) l'Autorità ha confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, ed ha introdotto alcuni elementi di novità "principalmente riconducibili alla necessità di (...) configurare opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell'applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20, tenuto conto dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni";

TENUTO CONTO che nel territorio di riferimento del Comune di Osimo, l'Assemblea Territoriale d'Ambito dell'ATO2-Ancona (nel prosieguo anche solo ATA), costituita tra la Provincia di Ancona ed i Comuni del territorio provinciale ai sensi dell'art. 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e dell'art. 7 comma 1 della L.R. n. 24/2009, è l'Ente territorialmente competente (ETC) a cui sono demandate la formazione e la validazione del PEF, sulla base dei dati e dei documenti trasmessi dai soggetti Gestori (Comune e Astea Spa), nonché la trasmissione del medesimo all'ARERA per la definitiva approvazione;



RICHIAMATA la Deliberazione ARERA 389/2023/R/rif di Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

VISTA la Deliberazione ARERA 7/2024/R/rif in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento rifiuti;

VISTO l'aggiornamento biennale del PEF TARI 2024-2025 riferito al periodo regolatorio 2022-2025 per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti Urbani del Comune di Osimo validato dall'ATA con determinazione direttoriale n. 101 del 22/04/2024, trasmessa tramite PEC in data 22/04/2024 registrata al protocollo del Comune al n. 14016;

PRESO ATTO che il PEF TARI validato dall'ATA prevede per l'anno 2025 un costo complessivo di € **7.275.027,00** suddiviso in € 2.656.531,00 di costi di parte fissa ed € 4.618.496,00 di parte variabile;

PRECISATO che al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 (pari ad € 37.317,00) l'ammontare dei costi del PEF 2025 da coprire con le entrate tariffarie si riduce ad € 7.237.710,00 suddiviso in € 2.643.709,00 di costi di parte fissa ed € 4.594.001,00 di parte variabile, in base al quale saranno determinate le nuove tariffe per l'anno 2025;

DATO ATTO che nella determinazione finale delle tariffe agli utenti, oltre alle variazioni dei costi che compongono il PEF e delle detrazioni applicabili, incidono anche le variazioni della base imponibile, ovvero le variazioni del numero delle utenze e delle superfici soggette a tassazione;

VISTE le tariffe per la copertura dei costi risultanti dal PEF così come aggiornato dall'ATA per l'anno 2025, come illustrate nell'allegato 1) alla presente deliberazione;

RICHIAMATO il comma 5-quinquies del medesimo articolo 3 del D.L. n. 228 del 30/12/2021 (c.d. Milleproroghe), introdotto dalla legge di conversione n. 15 del 25/02/2022, il quale prevede che "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";

Visto l'art. 10-bis del D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla L. 09/05/2025, n. 69, in base a quale:

"Per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decretolegge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al **30 giugno 2025**. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale";

Dato atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2024 il termine per la deliberazione



del Bilancio di Previsione per l'anno 2025 è stato differito al 28/02/2025;

Preso atto che il Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2024-2025, predisposto in osservanza dei criteri stabiliti con il metodo MTR-2 definito dall'ARERA con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021 e con deliberazione n. 62/2023/R/RIF, è stato validato dal Comune in qualità di Ente Territorialmente Competente con deliberazione n.26 del 20/07/2024;

RITENUTO di dover approvare le tariffe TARI per l'anno 2025 entro il termine di Legge;

RICHIAMATO il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. Decreto Crescita), convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, secondo il quale i versamenti con scadenza anteriore al 1 dicembre devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente e quelli con scadenza in data successiva al 1 dicembre devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio con quanto già versato;

RITENUTO di dover confermare le seguenti scadenze per il pagamento della TARI per l'anno 2024:

- 31 luglio (acconto);
- 31 ottobre (acconto);
- 16 dicembre (saldo),

con possibilità di pagamento in unica soluzione dell'acconto entro il 31 luglio 2025;

RITENUTO di dover autorizzare il Gestore ad emettere e spedire ai Contribuenti gli avvisi di pagamento a saldo della TARI per l'anno 2025;

RITENUTO di confermare che gli importi dell'acconto per l'anno 2025 alla prima e alla seconda scadenza sono stati determinati con applicazione delle tariffe e delle percentuali di seguito indicate:

- prima scadenza: 50% dell'importo annuo determinato applicando le tariffe 2024;
- seconda scadenza: 25% dell'importo annuo determinato applicando le tariffe 2024;
- rata unica: 75% dell'importo annuo determinato applicando le tariffe 2024;

E che a saldo venga versata la restante parte della TARI dovuta in applicazione delle tariffe deliberate per il corrente anno, mediante conguaglio con quanto versato in acconto;

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e



deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»

Richiamato l'art.27 comma 3 del vigente Regolamento della TARI il quale disciplina le ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al citato comma 660 e che prevede espressamente:

"Il Comune ha facoltà di stabilire, nella delibera annuale di approvazione delle tariffe, ulteriori riduzioni o agevolazioni per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio o per altre ragioni di rilevante interesse pubblico, garantendone la relativa copertura finanziaria mediante il ricorso ad entrate derivanti dalla fiscalità generale dell'Ente, ivi compresi eventuali trasferimenti di fondi statali o ragionali";

Considerato che alle suddette agevolazioni viene data attuazione nei termini e nei modi meglio specificati nella parte dispositiva che segue.

Atteso che l'onere finanziario per le suddette riduzioni, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio, ammonta ad € 142.997,51;

Ricordato che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 all'aliquota deliberata dalla Provincia (c.d. TEFA);

Richiamata la delibera Arera n. 386/2023/R/rif la quale ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

- a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad  $\in$  0,10 per utenza per anno;
- b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad  $\in$  1,50 per utenza per anno;

#### Richiamati inoltre:

- il DPCM 21/01/2025, n. 24, che ha disciplinato i principi ed i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti non domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, in attuazione di quanto previsto dall'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, prevedendo l'introduzione di una nuova componente perequativa per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui sopra, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica;
- la deliberazione ARERA n. 133/R/rif del 01/04/2025, la quale ha disciplinato la nuova componente perequativa UR3,a, pari a € 6,00 ad utenza domestica e non domestica, da applicarsi a



decorrere da 1° gennaio 2025, per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione di cui al DPCM 21/01/2025;

Tenuto conto inoltre che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 386/R/Rif, le componenti perequative di cui sopra si aggiungono alla tassa sui rifiuti;

Preso atto che il tributo per l'esercizio e le funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale (TEFA) deve essere riversato, a norma dell'art. 19 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, alla competente Provincia di Ancona e che le componenti perequative UR1 e UR2 devono essere versate alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), entro il termine del 15 marzo dell'anno successivo;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati al presente atto, della dirigente del Dipartimento delle Finanze;

VISTO il parere favorevole n. 21 del 20/06/2025 dell'Organo di Revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 267/2000, allegato al presente atto;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Con la seguente votazione espressa in forma elettronica:

Presenti 23 Votanti 15 Favorevoli 15

Astenuti 8 (Pirani F., Sabbatini, Taddei, Strappato, Antonelli, Magi, Calcaterra,

Staffolani)

#### DELIBERA

- 1. di approvare le tariffe per la copertura dei costi risultanti dal PEF per l'anno 2025, come illustrate nell'allegato 1) alla presente deliberazione;
- 2. di stabilire per l'anno 2025 le seguenti scadenze per il pagamento del tributo:
  - 31 luglio (acconto);
  - 31 ottobre (acconto);
  - 16 dicembre (saldo),



con possibilità di pagamento in unica soluzione dell'acconto entro il 31 luglio 2025;

3. di approvare le seguenti agevolazioni TARI su quota fissa e quota variabile:

#### **UTENZE DOMESTICHE**

VALORE ISEE	RIDUZIONE
ISEE non superiore a € 9.530,00 o ISEE non superiore € 20.000 per nuclei familiari con almeno 4 figli a carico	30% (in aggiunta alla riduzione del 25% già disposta da ARERA)
ISEE da € 9.530,00 a € 20.000,00 (con numero di figli a carico inferiore a 4)	40%
ISEE da € 20.001,00 a € 30.000,0	30%
ISEE da € 30.001,00 a € 35.000,00	25%

#### **UTENZE NON DOMESTICHE**

CATEGORIA CON TARIFFA SUPERIORE A 9 €/MQ	RIDUZIONE
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie	10%
23. Birrerie, hamburgerie, mense	10%
24. Bar, caffè, pasticceria	10%
25. Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	10%
26. Plurilicenze alimentari e miste	10%
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	10%

- 4. di autorizzare il Gestore Astea Spa all'emissione e spedizione ai Contribuenti degli avvisi di pagamento ordinari per il versamento del saldo della TARI;
- 5. di confermare che gli importi in acconto per l'anno 2025 sono stati determinati con applicazione delle tariffe e delle percentuali di seguito indicate:
  - prima scadenza: 50% dell'importo annuo determinato applicando le tariffe 2024;



- seconda scadenza: 25% dell'importo annuo determinato applicando le tariffe 2024;
- rata unica (acconto): 75% dell'importo annuo determinato applicando le tariffe 2024;
- e che a saldo verrà versata la restante parte della TARI dovuta in applicazione delle tariffe 2025, mediante conguaglio con quanto versato in acconto;
- 6. di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti "TARI", si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia (c.d. TEFA);
- 7. di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommate le componenti perequative UR1,a e UR2,a e UR3,a pari rispettivamente ad  $\in 0,10$  ad utenza per anno, ad  $\in 1,50$  ad utenza per anno e ad  $\in 6,00$  ad utenza per anno;
- 8. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2025;
- 9. di trasmettere copia della presente deliberazione tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, con le modalità ed entro i termini previsti dall'art. 13, commi 15 e 15-ter, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i.;
- 10. di trasmettere la presente deliberazione all'ATA Ancona e all'Astea Spa per gli adempimenti di competenza.

Quindi, in considerazione dell'urgenza di inviare i bollettini di pagamento, con la seguente votazione espressa in forma elettronica:

Presenti 23 Votanti 15 Favorevoli 15

Astenuti 8 (Pirani F., Sabbatini, Taddei, Strappato, Antonelli, Magi, Calcaterra,

Staffolani)

#### **DELIBERA**

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18/8/2000 n. 267

Al termine della discussione esce la Consigliera Osimani – Presenti 22

La seduta prosegue per la trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

#### IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. MAURO SOPRANZETTI

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.

#### **IL PRESIDENTE**

Dott. PUGNALONI SIMONE

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.

# CITTA' DI OSIMO



# ALLEGATO DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA TARI 2025

#### 1. PIANO FINANZIARIO E CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

Le tariffe TARI per l'anno 2025 sono state determinate sulla base dei criteri definiti dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ("Metodo Normalizzato") a partire dai valori dei costi fissi e dei costi variabili del servizio di raccolta, trattamento e smaltimento risultanti dal Piano Finanziario per gli anni 2024-2025 predisposto dall'Ente Territorialmente Competente (Assemblea Territoriale d'Ambito - ATO2) e approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 26 del 20/07/2024.

Da detto Piano Finanziario, si evince per l'anno 2025:

TFa da piano finanziario (costi fissi)	euro	2.656.531
TVa da piano finanziario (costi variabili)	euro	4.618.496
Costo totale da piano finanziario	euro	7.275.027

Tenuto conto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina 2/RIF/2021 ARERA (tra cui il contributo MIUR), il gettito che la tariffa dovrà garantire è così determinato:

Determinazione del gettito

Gettito previsto dalla parte fissa della tariffa	euro	2.643.709
Gettito previsto dalla parte variabile della tariffa	euro	4.594.001
Totale gettito previsto dalla tariffa	euro	7.237.710

#### 2. COEFFICIENTI ADOTTATI PER IL CALCOLO DELLA TARIFFA

#### 2.1 Utenze domestiche

Secondo il DPR 158/1999, i coefficienti Ka per la parte fissa e Kb per la parte variabile dipendono dalla dimensione del Comune (fino a 5000 abitanti o superiore a 5000 abitanti) e dalla collocazione dello stesso nelle tre macroregioni Nord, Centro e Sud.

Mentre il coefficiente Ka è definito per la zona Centro dallo stesso decreto (Tabella 1a dell'Allegato 1), il coefficiente Kb può essere invece scelto all'interno di un range di valori (Tabella 2a dell'Allegato 1).

# Coefficiente Ka e range del coefficiente Kb previsti dal DPR 158/1999

N°	Ka		Kb	
componenti	Na	min	max	medio
1	0,86	0,6	1,0	0,8
2	0,94	1,4	1,8	1,6
3	1,02	1,8	2,3	2,0
4	1,1	2,2	3,0	2,6
5	1,17	2,9	3,6	3,2
6 e più	1,23	3,4	4,1	3,7

L'Ente Impositore ha scelto i seguenti coefficienti (confermando quelli adottati negli anni precedenti)

#### Coefficienti adottati nel 2025

N° componenti	Ka	Kb
1	0,86	1,00
2	0,94	1,74
3	1,02	2,23
4	1,10	2,60
5	1,17	2,90
6 e più	1,23	3,40

#### 2.2 Utenze non domestiche

Secondo il DPR 158/1999, i coefficienti Kc per la parte fissa e Kb per la parte variabile dipendono dalla dimensione del Comune (fino a 5000 abitanti o superiore a 5000 abitanti) e dalla collocazione dello stesso nelle tre macroregioni Nord, Centro e Sud.

I coefficienti Kc e Kd possono essere scelti all'interno di un range definito dalle Tabelle 3a e 4a dell'Allegato 1).

Range dei coefficienti Kc e Kd previsti dal DPR 158/1999

Categoria		Kc		Kd	
Categoria	min	max	min	max	
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)	0,43	0,61	3,98	5,65	
02. Cinematografi, teatri	0,39	0,46	3,60	4,25	
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	0,43	0,52	4,00	4,80	
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,74	0,81	6,78	7,45	
05. Stabilimenti balneari	0,45	0,67	4,11	6,18	
06. Autosaloni, esposizioni	0,33	0,56	3,02	5,12	
07. Alberghi con ristorante	1,08	1,59	9,95	14,67	
08. Alberghi senza ristorante	0,85	1,19	7,80	10,98	
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme	0,89	1,47	8,21	13,55	
10. Ospedali	0,82	1,7	7,55	15,67	
11. Agenzie e uffici	0,97	1,47	8,90	13,55	
12. Banche, istituti di credito e studi professionali	0,51	0,86	4,68	7,89	
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	0,92	1,22	8,45	11,26	
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	0,96	1,44	8,85	13,21	
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti	0,72	0,86	6,66	7,90	
16. Banchi di mercato beni durevoli	1,08	1,59	9,90	14,63	
17. Barbiere, estetista, parrucchiere	0,98	1,12	9,00	10,32	
18. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	0,74	0,99	6,80	9,10	
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto	0,87	1,26	8,02	11,58	
20. Attività industriali con capannoni di produzione	0,32	0,89	2,93	8,20	
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,43	0,88	4,00	8,10	
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie	3,25	9,84	29,93	90,55	
23. Birrerie, hamburgerie, mense	2,67	4,33	24,60	39,80	
24. Bar, caffè, pasticceria	2,45	7,04	22,55	64,77	
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	1,49	2,34	13,72	21,55	
26. Plurilicenze alimentari e miste	1,49	2,34	13,70	21,50	
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	4,23	10,76	38,90	98,96	
28. Ipermercati di generi misti	1,47	1,98	13,51	18,20	
29. Banchi di mercato generi alimentari	3,48	6,58	32,00	60,50	
30. Discoteche, night club	0,74	1,83	6,80	16,83	

L'Ente Impositore ha scelto i seguenti coefficienti (confermando quelli adottati negli anni precedenti).

#### Coefficienti adottati nel 2025

Categoria	Kc	Kd
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)	0,58300	5,39950
02. Cinematografi, teatri	0,44950	4,15250
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	0,50650	4,68000
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,79950	7,34950
05. Stabilimenti balneari	0,63700	5,86950
06. Autosaloni, esposizioni	0,52550	4,80500
07. Alberghi con ristorante	1,51350	13,96200
08. Alberghi senza ristorante	1,13900	10,50300
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme	1,38300	12,74900
10. Ospedali	1,56800	14,45200
11. Agenzie e uffici	1,39500	12,85250
12. Banche, istituti di credito e studi professionali	0,81000	7,41000
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	1,17500	10,83850
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	1,36800	12,55600
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti	0,83900	7,71400
16. Banchi di mercato beni durevoli	1,51350	13,92050
17. Barbiere, estetista, parrucchiere	1,09900	10,12200
18. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	0,95250	8,75500
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto	1,20150	11,04600
20. Attività industriali con capannoni di produzione	0,80450	7,40950
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,81250	7,48500
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie	5,22700	48,11600
23. Birrerie, hamburgerie, mense	3,16800	29,16000
24. Bar, caffè, pasticceria	3,82700	35,21600
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	2,21000	20,38000
26. Plurilicenze alimentari e miste	2,21250	20,33000
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	4,88300	44,90600
28. Ipermercati di generi misti	1,90350	17,49650
29. Banchi di mercato generi alimentari	3,79000	34,85000
30. Discoteche, night club	1,66650	15,32550

#### 3. RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La ripartizione dei costi fra utenze domestiche e utenze non domestiche è determinata:

- 1) per la parte fissa, in proporzione alle superfici assoggettate al tributo delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche, opportunamente corrette con i coefficienti Ka per le utenze domestiche e con i coefficienti Kc per le utenze non domestiche
- 2) per la parte variabile, in proporzione alle quantità stimate di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche; tali quantità sono calcolate "per differenza" a partire dalla produzione globale annua di rifiuti e dalla produzione teorica di rifiuti riferita all'insieme delle utenze non domestiche pari al prodotto tra le superfici di ogni categoria tariffaria e il rispettivo coefficiente Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno).

La suddetta distribuzione "tecnica" dei costi tra le due macrocategorie di utenze va però modificata per assicurare la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art. 14, comma 17, del D.L. n. 201 del 2011. Riduzione che, secondo quanto specifica l'art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 158 del 1999, deve operare abbattendo la parte variabile della tariffa per una quota, determinata dall'ente locale, posta per l'anno 2024 pari a 10,86%.

Sulla base dei criteri sopra esposti il gettito risulta così ripartito:

Ripartizione del gettito tra utenze domestiche e non domestiche

Tipologia di utenza	Parte fissa	Parte variabile	Totale	%
Gettito utenza domestica	1.817.501	2.281.031	4.098.533	56,63%
Gettito utenza non domestica	826.208	2.312.970	3.139.177	43,37%
<b>Totale gettito</b>	2.643.709	4.594.001	7.237.710	100%

#### 4. RIDUZIONI TARIFFARIE

Il gettito sopra riportato dovrà anche tenere conto delle riduzioni riconosciute alle utenze domestiche e non domestiche dal Regolamento TARI:

- 1) Riduzioni per le utenze domestiche di cui all'art. 23;
- 2) Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive di cui all'art. 24;
- 3) Riduzioni per l'avvio al recupero di cui all'art. 25;
- 4) Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio di cui all'art. 26.

#### 5. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER USO DOMESTICO

#### Parte fissa

La parte fissa TFd è pari al prodotto tra il coefficiente **Ka** e il parametro **Quf** che per l'anno 2025 è pari a 1,057474 euro/mq.

Di seguito la parte fissa della tariffa:

Numero di componenti	Ka	Quf	TFd [euro/mq]
1 componente	0,86	1,057474	0,909428
2 componenti	0,94	1,057474	0,994026
3 componenti	1,02	1,057474	1,078623
4 componenti	1,10	1,057474	1,163221
5 componenti	1,17	1,057474	1,237245
6 componenti e più	1,23	1,057474	1,300693

#### Parte variabile

La parte variabile TVd è pari al prodotto tra il coefficiente **Kb** adimensionale, il parametro **Quv** e il costo unitario **Cu** che per l'anno 2025 sono pari rispettivamente a 294,09 kg e 0,315489 euro/kg. Di seguito la parte variabile della tariffa:

Numero di componenti	Kb	Quv	Cu	TVd [euro/anno]
1 componente	1,00	294,09	0,315489	92,78
2 componenti	1,74	294,09	0,315489	161,44
3 componenti	2,23	294,09	0,315489	206,9
4 componenti	2,60	294,09	0,315489	241,23
5 componenti	2,90	294,09	0,315489	269,07
6 componenti e più	3,40	294,09	0,315489	315,46

# 6. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER USO NON DOMESTICO

## Parte fissa

La parte fissa TFnd è pari al prodotto tra il coefficiente **Kc** e il parametro **Qapf** che per l'anno 2025 è pari a 1,119153 euro/mq.

Di seguito la parte fissa della tariffa:

Categorie	kc (c)	Qapf	TFnd [euro/mq]
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)	0,5830	1,119153	0,652466
02. Cinematografi, teatri	0,4495	1,119153	0,503059
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	0,5065	1,119153	0,566851
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,7995	1,119153	0,894763
05. Stabilimenti balneari	-	-	-
06. Autosaloni, esposizioni	0,5255	1,119153	0,588115
07. Alberghi con ristorante	1,5135	1,119153	1,693838
08. Alberghi senza ristorante	1,1390	1,119153	1,274715
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme	1,3830	1,119153	1,547789
10. Ospedali	1,5680	1,119153	1,754832
11. Agenzie e uffici	1,3950	1,119153	1,561218
12. Banche, istituti di credito e studi professionali	0,8100	1,119153	0,906514
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	1,1750	1,119153	1,315005
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	1,3680	1,119153	1,531001
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti	0,8390	1,119153	0,938969
16. Banchi di mercato beni durevoli	1,5135	1,119153	1,693838
17. Barbiere, estetista, parrucchiere	1,0990	1,119153	1,229949
18. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	0,9525	1,119153	1,065993
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto	1,2015	1,119153	1,344662
20. Attività industriali con capannoni di produzione	0,8045	1,119153	0,900359
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,8125	1,119153	0,909312
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie	5,2270	1,119153	5,849813
23. Birrerie, hamburgerie, mense	3,1680	1,119153	3,545477
24. Bar, caffè, pasticceria	3,8270	1,119153	4,282999
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,2100	1,119153	2,473328
26. Plurilicenze alimentari e miste	2,2125	1,119153	2,476126
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	4,8830	1,119153	5,464824
28. Ipermercati di generi misti	1,9035	1,119153	2,130308
29. Banchi di mercato generi alimentari	3,7900	1,119153	4,241590
30. Discoteche, night club	1,6665	1,119153	1,865068

## Parte variabile

La parte variabile TVnd è pari al prodotto tra il coefficiente **Kd** espresso in kg/mq e il costo unitario **Cu** che per l'anno 2025 è pari a 0,352644 euro/kg.

Categorie	kd (c)	Cu	TVnd [euro/mq]
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)	5,3995	0,352644	1,904101
02. Cinematografi, teatri	4,1525	0,352644	1,464354
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	4,6800	0,352644	1,650374
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	7,3495	0,352644	2,591757
05. Stabilimenti balneari	-	-	-
06. Autosaloni, esposizioni	4,8050	0,352644	1,694454
07. Alberghi con ristorante	13,9620	0,352644	4,923616
08. Alberghi senza ristorante	10,5030	0,352644	3,703820
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme	12,7490	0,352644	4,495858
10. Ospedali	14,4520	0,352644	5,096411
11. Agenzie e uffici	12,8525	0,352644	4,532357
12. Banche, istituti di credito e studi professionali	7,4100	0,352644	2,613092
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	10,8385	0,352644	3,822132
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	12,5560	0,352644	4,427798
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti	7,7140	0,352644	2,720296
16. Banchi di mercato beni durevoli	13,9205	0,352644	4,908981
17. Barbiere, estetista, parrucchiere	10,1220	0,352644	3,569463
18. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	8,7550	0,352644	3,087398
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto	11,0460	0,352644	3,895306
20. Attività industriali con capannoni di produzione	7,4095	0,352644	2,612916
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	7,4850	0,352644	2,639540
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie	48,1160	0,352644	16,967819
23. Birrerie, hamburgerie, mense	29,1600	0,352644	10,283099
24. Bar, caffè, pasticceria	35,2160	0,352644	12,418711
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	20,3800	0,352644	7,186885
26. Plurilicenze alimentari e miste	20,3300	0,352644	7,169253
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	44,9060	0,352644	15,835831
28. Ipermercati di generi misti	17,4965	0,352644	6,170036
29. Banchi di mercato generi alimentari	34,8500	0,352644	12,289643
30. Discoteche, night club	15,3255	0,352644	5,404446

# 7. RIEPILOGO DELLE TARIFFE TARI

# **Tariffe Utenze domestiche**

Numero di componenti	TFd [euro/mq]	TVd [euro/anno]
1 componente	0,909428	92,78
2 componenti	0,994026	161,44
3 componenti	1,078623	206,9
4 componenti	1,163221	241,23
5 componenti	1,237245	269,07
6 componenti e più	1,300693	315,46

# Tariffe Utenze non domestiche

Categorie	TFnd [euro/mq]	TVnd [euro/mq]	
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)	0,652466	1,904101	
02. Cinematografi, teatri	0,503059	1,464354	
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	0,566851	1,650374	
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,894763	2,591757	
05. Stabilimenti balneari	-	-	
06. Autosaloni, esposizioni	0,588115	1,694454	
07. Alberghi con ristorante	1,693838	4,923616	
08. Alberghi senza ristorante	1,274715	3,703820	
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme	1,547789	4,495858	
10. Ospedali	1,754832	5,096411	
11. Agenzie e uffici	1,561218	4,532357	
2. Banche, istituti di credito e studi professionali	0,906514	2,613092	
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	1,315005	3,822132	
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	1,531001	4,427798	
5. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e essuti	0,938969	2,720296	
6. Banchi di mercato beni durevoli	1,693838	4,908981	
7. Barbiere, estetista, parrucchiere	1,229949	3,569463	
8. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	1,065993	3,087398	
9. Autofficina, carrozzeria, elettrauto	1,344662	3,895306	
20. Attività industriali con capannoni di produzione	0,900359	2,612916	
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,909312	2,639540	
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie	5,849813	16,967819	
23. Birrerie, hamburgerie, mense	3,545477	10,283099	
24. Bar, caffè, pasticceria	4,282999	12,418711	
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,473328	7,186885	
26. Plurilicenze alimentari e miste	2,476126	7,169253	
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	5,464824	15,835831	
28. Ipermercati di generi misti	2,130308	6,170036	
29. Banchi di mercato generi alimentari	4,24159	12,289643	
30. Discoteche, night club	1,865068	5,404446	

#### 8. TRIBUTI TARI, TEFA E COMPONENTI PEREQUATIVE

L'avviso di pagamento inviato ai Contribuenti contiene:

- il Tributo TARI (al netto delle relative riduzioni spettanti ai sensi del Regolamento TARI), calcolato applicando le tariffe determinate al paragrafo 7 del presente documento
- il Tributo TEFA (ex articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504) fissato per la Provincia di Ancona pari al 5% del Tributo TARI di cui al precedente punto
- la Componente perequativa UR1, a copertura dei costi per raccolta e smaltimento dei rifiuti "salva-mare", inclusi quelli pescati accidentalmente e quelli raccolti tramite campagne ambientali)
- la Componente perequativa UR2, a copertura almeno parziale dei costi straordinari derivanti dalla gestione rifiuti post calamità naturali (alluvioni, frane, ecc.)
- la Componente perequativa UR3, a copertura delle agevolazioni TARI per famiglie in condizioni di disagio economico o sociale, in modalità "bonus sociale rifiuti"
- Bonus Sociale Rifiuti, ove spettante, pari al 25% della parte fissa e variabile della tariffa (previsto dall'articolo 57-bis del DL 14/2019, entra in vigore del D.P.C.M. 21/01/2025 pubblicato il 13 marzo 2025)

Le componenti perequative UR1, UR2 e UR3 sono così determinate:

Componenti perequative	Delibera ARERA	2024	2025
Componente UR1 €/anno	386/2023/R/rif	0,10	0,10
Componente UR2 €/anno	386/2023/R/rif	1,50	1,50
Componente UR3 €/anno	133/2025/R/rif	-	6,00

Il gettito delle componenti UR1 e UR2 e della componente UR3 al netto dell'ammontare del bonus sociale rifiuti erogato è versato dall'Ente alla CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali).

Il gettito del TEFA è versato direttamente dal Contribuente alla Provincia di Ancona con il pagamento effettuato tramite Modello F24 (codice tributo TEFA).

Il **Bonus Sociale Rifiuti** è applicato ai nuclei familiari residenti con ISEE non superiore a 9.530 euro e, nel caso di almeno 4 figli, non superiore a 20.000 euro.